REGOLAMENTO (CEE) N. 585/77 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1977

relativo al regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 14, paragrafo 4, lettera c), l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 4, l'articolo 18, paragrafo 6, e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti della trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 328/77 (4), in particolare l'articolo 22,

considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata istituito nel settore delle carni bovine sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 2045/75 della Commissione, del 25 luglio 1975 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2220/76 (6);

considerando che tali disposizioni particolari costituiscono complementi o deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3093/76 (8);

considerando che ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68 qualsiasi importazione nella Comunità di prodotti per i quali sono previsti dei prelievi, è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione; che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di seguire l'andamento prevedibile degli scambi di tutti i prodotti del settore delle carni bovine che rivestano speciale importanza per l'equilibrio di codesto mercato particolarmente sensibile; che, ai fini di una migliore gestione del mercato, è pertanto opportuno prevedere titoli d'importazione anche per i prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune, nonché titoli d'esportazione per tutti i prodotti per i quali siano rilasciati titoli d'importazione;

considerando che l'applicazione di regimi speciali all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione richiede una stretta sorveglianza delle importazioni e un efficace controllo delle destinazioni; che il rischio che la merce venga sviata dalla sua destinazione può essere diminuito, se il titolo d'importazione viene utilizzato dal richiedente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 706/76 ha stabilito fra l'altro il regime generale per l'importazione, in esenzione da dazi doganali, dei prodotti del settore delle carni bovine originari e provenienti dagli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dai paesi e territori d'oltremare; che, in ordine all'esenzione dai dazi doganali, le importazioni di alcuni di tali prodotti sono soggette a limitazioni quantitative annuali; che, per garantire il controllo dei quantitativi che beneficiano di tale regime, occorre prevedere l'iscrizione nel titolo d'importazione di menzioni specifiche relative alla natura e all'origine dei prodotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2887/76 della Commissione, del 29 novembre 1976 (9), dispone che gli Stati membri procedano a determinate comunicazioni per quanto riguarda l'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore delle carni bovine; che, per dare alla Commissione la possibilità di avere una visione globale dell'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione in tale settore, è opportuno completare le comunicazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, conformemente all'estensione del regime dei titoli;

considerando che è d'uopo includere tali disposizioni in un testo unico, abrogando i regolamenti (CEE) n. 2045/75 e (CEE) n. 2887/76;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nei limiti stabiliti dal suo presidente,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.
(4) GU n. L 46 del 18. 2. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 21.
(6) GU n. L 250 del 14. 9. 1976, pag. 6.
(7) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(8) GU n. L 348 del 18. 12. 1976, pag. 19.
(9) GU n. L 331 del 30. 11. 1976, pag. 24.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Qualsiasi importazione nella Comunità e qualsiasi esportazione fuori di essa dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 e dei prodotti di cui alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune sono soggette alla presentazione di un titolo.

Articolo 2

1. Il titolo d'importazione è valido a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 :

a) 90 giorni per i prodotti seguenti, originari e provenienti da paesi terzi non europei :
   — carni congelate,
   — prodotti della sottovoce 16.02 B III b) 1 della tariffa doganale comune ;

b) 45 giorni per i prodotti originari e provenienti da paesi terzi non europei, diversi da quelli di cui alla lettera a) ;

c) 30 giorni per i prodotti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).

2. Tuttavia, il titolo d'importazione che dà diritto a uno dei regimi speciali di cui all'articolo 13 o all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 è valido 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo.

3. Il titolo d'importazione implicante fissazione anticipata del prelievo è valido 30 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.

Articolo 3

1. Il titolo di esportazione è valido 90 giorni a decorrere dalla data del suo rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.

2. Il titolo di esportazione implicante fissazione anticipata della restituzione è valido dalla data del suo rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75 sino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio.

Articolo 4

1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli d'importazione è di :

a) 5 unità di conto per ogni animale vivo,

b) 3 unità di conto per 100 chilogrammi peso netto per gli altri prodotti.

2. Il tasso della cauzione relativa ai titoli d'importazione implicanti fissazione anticipata del prelievo è di 8 unità di conto per 100 chilogrammi peso netto.

3. Il tasso della cauzione relativa ai titoli di esportazione è di :

a) 5 unità di conto per ogni animale vivo,

b) 3 unità di conto per 100 chilogrammi peso netto per gli altri prodotti.

4. Il tasso della cauzione relativa ai titoli d'esportazione implicanti fissazione anticipata della restituzione è di :

a) 12 unità di conto per ogni animale vivo,

b) 8 unità di conto per 100 chilogrammi peso netto per gli altri prodotti.

Articolo 5

1. Qualora per un prodotto la restituzione possa essere fissata in anticipo soltanto per determinate destinazioni, la domanda di titolo implicante fissazione anticipata della restituzione e il titolo medesimo recano, nella casella 13, la menzione della destinazione.

Il titolo obbliga ad esportare verso tale destinazione.

2. Inoltre, se la possibilità di fissazione anticipata della restituzione per tutte o determinate destinazioni è limitata a prodotti designati da una parte di sottovoce della tariffa doganale comune, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano nella casella 12 la designazione della parte di sottovoce della tariffa doganale comune e il numero della tariffa comune indicato nella casella n. 8 viene preceduto dalla particella « ex ».

Il titolo è valido soltanto per il prodotto così designato.

3. Se la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni riguarda prodotti che possono rientrare in due diverse sottovoci tariffarie, il titolo è rilasciato per le due sottovoci in causa.

Articolo 6

1. La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e il titolo medesimo recano nella casella 12 una delle menzioni seguenti, preceduta da un asterisco corrispondente a quelli che figurano nelle caselle 13 e 14 :

« Paesi terzi non europei »,
« Pays tiers non européens »,
« Ikke-europæiske tredjelande »,
« Nichteuropäische Drittländer »,
« Non-European third countries »,
« Niet-Europese derde landen ».

In tal caso, il titolo obbliga ad importare da detti paesi.

2. La domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, implicante fissazione anticipata del prelievo, e il titolo medesimo recano, nelle caselle 13 e 14, secondo il caso :

— una delle menzioni seguenti :

« Argentina »,
« Argentine »,
« Argentinien »,
« Argentinië »,

— o la menzione : « Uruguay ».

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

Articolo 7

1. La domanda di titolo d'importazione per i prodotti da importare in esenzione da dazi doganali conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 706/76 e il titolo medesimo recano :

a) nella casella 12, una delle menzioni seguenti :

— « Prodotto ACP/PTOM (regolamento (CEE) n. 706/76) »,
— « Produit ACP/PTOM (règlement (CEE) n° 706/76) »,
— « AVS/OLT-varer (forordning (EØF) nr. 706/76) »,
— « AKP/ÜLG-Erzeugnis (Verordnung (EWG) Nr. 706/76) »,
— « ACP/OCT product (Regulation (EEC) No 706/76) »,
— « ACP/LGO-produkt (Verordening (EEG) nr. 706/76) ».

b) nella casella 14, la menzione dello Stato, paese o territorio d'origine del prodotto.

2. Il tal caso, il titolo d'importazione obbliga ad importare, nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 706/76, dallo Stato, paese o territorio in esso menzionato.

Articolo 8

Per poter fruire del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 :

a) la domanda di titolo verte su un quantitativo minimo di 50 capi ;

b) la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nella casella 12, una delle menzioni seguenti :

— « Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso »,
— « Jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement »,
— « Ungtyre bestemt til opfedning »,
— « Männliche, zum Mästen bestimmte Jungrinder »,
— « Young male bovine animals intended for fattening »,
— « Jonge mannelijke runderen bestemd voor de mesterij ».

Tale menzione è completata :

— da una delle menzioni seguenti :

« peso per capo, fino a 300 kg »,
« poids par tête, jusqu'à 300 kg »,
« køjeste vægt pr. dyr 300 kg »,
« Stückgewicht höchstens 300 kg »,
« weight per head not exceeding 300 kg »,
« gewicht per dier, ten hoogste 300 kg »,

— oppure, in caso di applicazione di un tasso di sospensione del prelievo stabilito separatamente per ciascuna delle categorie di animali di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, da una delle menzioni seguenti, secondo il caso :

« peso per capo inferiore a 80 kg » o « peso per capo da 80 a meno di 220 kg » o « peso per capo da 220 a 300 kg »,
« poids par tête inférieur à 80 kg » o « poids par tête de 80 à moins de 220 kg » o « poids par tête de 220 à 300 kg »,
« vægt pr. dyr under 80 kg » o « vægt pr. dyr 80, men under 220 kg » o « vægt pr. dyr 220 til 300 kg »,
« Stückgewicht weniger als 80 kg » o « Stückgewicht 80 bis weniger als 220 kg » o « Stückgewicht 220 bis 300 kg »,
« weight per head less than 80 kg » o « weight per head 80 to less than 220 kg » o « weight per head 220 to 300 kg »,
« gewicht per dier minder dan 80 kg » o « gewicht per dier 80 tot minder dan 220 kg » o « gewicht per dier 220 tot en met 300 kg ».

Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati ;

c) il titolo reca, nella casella 20, una delle menzioni seguenti :

« prelievo ridotto del ... % per ... (quantità in cifre e in lettere) animali »,
« prélèvement réduit de ... % pour ... animaux »,
« nedsættelse af importafgiften med ... % for ... dyr »,
« Aussetzung der Abschöpfung in Höhe von ... v.H. für ... Tiere »,
« Levy reduced by ... % in respect of ... animals »,
« heffing verminderd met ... % voor ... dieren ».

La percentuale di riduzione del prelievo è quella fissata per il trimestre durante il quale è presentata la domanda di titolo.

Articolo 9

Per poter fruire del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 :

a) la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nella casella 12, una delle menzioni seguenti :

« Carni destinate alla fabbricazione di conserve — regime a) »,
« Viandes destinées à la fabrication de conserves — régime a) »,
« Kød bestemt til fremstilling af konserves — ordning a) »,
« Fleisch zur Herstellung von Konserven bestimmt — Regelung a) »,
« Meat intended for the manufacture of preserved food — system a) »,
« Vlees bestemt voor de vervaardiging van conserven — regeling a) » ;

b) il titolo reca, nella casella 20, una delle menzioni seguenti :

« Prelievo sospeso per ... (quantità in cifre e in lettere) kg »,
« Prélèvement suspendu pour ... kg »,
« Importafgiften suspenderet for ... kg »,
« Aussetzung der Abschöpfung für ... kg »,
« Levy suspended in respect of ... kg »,
« Heffing geschorst voor ... kg ».

Articolo 10

Per poter fruire del regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 :

a) la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nella casella 12, una delle menzioni seguenti :

« Carni destinate alla trasformazione — regime b) »,
« Viandes destinées à la transformation — régime b) »,
« Kød bestemt til forarbejdning — ordning b) »,
« Zur Verarbeitung bestimmtes Fleisch — Regelung b) »,
« Meat intended for processing — system b) »,
« Vlees bestemd voor verwerking — regeling b) » ;

b) il titolo reca, nella casella 20, una delle menzioni seguenti :

« Prelievo ridotto del ... % per ... (quantità in cifre e in lettere) kg »,
« Prélèvement réduit de ... % pour ... kg »,
« Nedsættelse af importafgiften med ... % for ... kg »,
« Aussetzung der Abschöpfung in Höhe von ... v.H. für ... kg »,
« Levy reduced by ... % in respect of ... kg »,
« Heffing verminderd met ... % voor ... kg ».

La percentuale di riduzione del prelievo è quella fissata per il trimestre durante il quale è presentata la domanda di titolo.

Articolo 11

1. Le domande di titoli di cui agli articoli 8 — 10 possono essere presentate esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascun trimestre. Esse sono ricevibili soltanto se il regime speciale che vi è indicato è applicato il giorno designato per il rilascio effettivo del titolo.

2. L'undicesimo giorno di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telescritto, prima delle ore 16, i quantitativi di prodotti oggetto delle domande presentate nel periodo indicato al paragrafo 1, specificando il regime d'importazione e, se del caso, le categorie di peso vivo.

Se il giorno di cui al comma precedente non è lavorativo nello Stato membro interessato, la comunicazione viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo, prima delle ore 16.

3. Il rilascio dei titoli ha luogo il ventunesimo giorno di ciascun trimestre. Se tale giorno non è lavorativo nello Stato membro nel quale le domande sono state presentate, i titoli sono rilasciati il primo giorno lavorativo successivo.

4. I titoli possono eventualmente essere rilasciati soltanto per una percentuale della quantità richiesta.

5. La cauzione è svincolata immediatamente, proporzionalmente alla quantità per la quale una domanda non è stata accolta.

6. Se il quantitativo globale oggetto delle domande presentate nel periodo di cui al paragrafo 1 è inferiore al quantitativo determinato per ciascun trimestre, può essere deciso che le domande di titolo possono essere ripresentate nel corso di uno o più periodi determinati del trimestre considerato. In tal caso vengono fissate nuove date per la comunicazione di cui al paragrafo 2 e per il rilascio dei titoli.

7. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 193/75, i diritti scaturenti dai titoli d'importazione di cui agli articoli 8 — 10 non sono trasferibili.

8. All'atto della presentazione delle domande di titoli di cui agli articoli 8 — 10, il richiedente si impegna per iscritto a effettuare personalmente o a fare effettuare sotto la sua responsabilità, secondo il caso :

a) le operazioni d'ingrasso di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

b) le operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento ;

c) le operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

Articolo 12

In data 1°, 11 e 21 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di ogni prodotto per i quali, nel corso dei dieci giorni che precedono il giorno della comunicazione, sono stati rilasciati :

a) titoli d'importazione, separatamente per ciascuna delle categorie all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c) ;

b) titoli d'importazione, separatamente per singolo Stato, paese o territorio d'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) ;

c) titoli d'importazione implicanti fissazione anticipata del prelievo, separatamente per singolo paese d'origine di cui all'articolo 6, paragrafo 2 ;

d) titoli d'esportazione implicanti fissazione anticipata della restituzione, specificando, in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, la destinazione dei prodotti ;

e) altri titoli d'esportazione.

Articolo 13

1. I regolamenti (CEE) n. 2045/75 e (CEE) n. 2887/76 sono abrogati.

2. Tutti i riferimenti ai regolamenti abrogati in virtù del paragrafo 1 sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH